Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2024/0098(COD)

9.4.2025

EMENDAMENTI
127 - 244

Progetto di relazione
Željana Zovko
(PE765.292v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)

Proposta di regolamento
(COM(2024)0183 – C10-0006/2024 – 2024/0098(COD))

Emendamento 127
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("accordo CGPM") garantisce un quadro di cooperazione multilaterale adeguato per promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il miglior utilizzo delle risorse marine vive nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.	(1) L'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("accordo CGPM") garantisce un quadro di cooperazione multilaterale adeguato per promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il miglior utilizzo delle risorse marine vive nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento***, conformi ai pareri scientifici e che tengono conto di un'analisi socioeconomica***.

Or. hr

Emendamento 128
France Jamet, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("accordo CGPM") garantisce un quadro di cooperazione multilaterale adeguato per promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il miglior utilizzo delle risorse marine vive nel Mediterraneo e nel Mar Nero ***a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento***.	(1) L'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("accordo CGPM") garantisce un quadro di cooperazione multilaterale adeguato per promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il miglior utilizzo delle risorse marine vive nel Mediterraneo e nel Mar Nero.

Or. fr

Emendamento 129

Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Si propone l'adozione di misure di conservazione, gestione e controllo per gli stock chiave nel Mediterraneo e nel Mar Nero che siano in linea con i pareri scientifici, tenendo conto nel contempo degli impatti socioeconomici.

Or. en

Emendamento 130
France Jamet, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La flotta peschereccia europea nel Mediterraneo ha acconsentito a compiere notevoli sforzi nel corso di diversi piani di gestione.

Or. fr

Emendamento 131
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) sono vincolanti per le sue parti contraenti. Esse sono quindi vincolanti per l'Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto	(3) Le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) sono vincolanti per le sue parti contraenti. Esse sono quindi vincolanti per l'Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto

dell'Unione, a meno che il loro contenuto non vi sia già contemplato. L'Unione è tenuta a garantire che le sue attività di pesca al di fuori delle sue acque si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione, promuovendo nel contempo una concorrenza leale tra gli operatori dell'Unione e gli operatori dei paesi terzi.	dell'Unione, a meno che il loro contenuto non vi sia già contemplato. L'Unione è tenuta a garantire che le sue attività di pesca al di fuori delle sue acque si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione, promuovendo nel contempo una concorrenza leale tra gli operatori dell'Unione e gli operatori dei paesi terzi. ***Le raccomandazioni della CGPM devono essere recepite in modo rigoroso, al fine di creare condizioni di parità per tutti gli operatori, senza gravare su questi ultimi oltre i limiti giuridici stabiliti dalle raccomandazioni della CGPM.***

Or. hr

Amendment 132
Giuseppe Milazzo

Proposal for a regulation
Recital 3

Text proposed by the Commission	*Amendment*
(3) Le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) sono vincolanti per le sue parti contraenti. Esse sono quindi vincolanti per l'Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto dell'Unione, a meno che il loro contenuto non vi sia già contemplato. L'Unione è tenuta a garantire che le sue attività di pesca al di fuori delle sue acque si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione, promuovendo nel contempo una concorrenza leale tra gli operatori dell'Unione e gli operatori dei paesi terzi.	(3) Le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) sono vincolanti per le sue parti contraenti. Esse sono quindi vincolanti per l'Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto dell'Unione ***in modo da garantire condizioni di parità per gli operatori dell'Unione rispetto agli operatori di altre parti contraenti dell'accordo CGPM***, a meno che il loro contenuto non vi sia già contemplato. L'Unione è tenuta a garantire che le sue attività di pesca al di fuori delle sue acque si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione, promuovendo nel contempo una concorrenza leale tra gli operatori dell'Unione e gli operatori dei paesi terzi.

Or. it

Emendamento 133
Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) sono vincolanti per le sue parti contraenti. Esse sono quindi vincolanti per l'Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto dell'Unione, a meno che il loro contenuto non vi sia già contemplato. L'Unione è tenuta a garantire che le sue attività di pesca al di fuori delle sue acque si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione, promuovendo nel contempo una concorrenza leale tra gli operatori dell'Unione e gli operatori dei paesi terzi.	(3) Le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) sono vincolanti per le sue parti contraenti ***e garantiscono che siano introdotte misure tecniche volte a garantire condizioni di parità per tutte le parti contraenti***. Esse sono quindi vincolanti per l'Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto dell'Unione, a meno che il loro contenuto non vi sia già contemplato. L'Unione è tenuta a garantire che le sue attività di pesca al di fuori delle sue acque si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione, promuovendo nel contempo una concorrenza leale tra gli operatori dell'Unione e gli operatori dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 134
France Jamet, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) sono vincolanti per le sue parti contraenti. Esse sono quindi vincolanti per l'Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto	(3) Le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) sono vincolanti per le sue parti contraenti. Esse sono quindi vincolanti per l'Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto

dell'Unione, a meno che il loro contenuto non vi sia già contemplato. L'Unione è tenuta a garantire che le sue attività di pesca al di fuori delle sue acque si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione, promuovendo nel contempo una concorrenza leale tra gli operatori dell'Unione e gli operatori dei paesi terzi.	dell'Unione, a meno che il loro contenuto non vi sia già contemplato, ***evitando nel contempo la sovraregolamentazione***. L'Unione è tenuta a garantire che le sue attività di pesca al di fuori delle sue acque si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione, promuovendo nel contempo una concorrenza leale tra gli operatori dell'Unione e gli operatori dei paesi terzi.

Or. fr

Emendamento 135
Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) È importante che l'Unione attui gli obblighi internazionali in modo tempestivo e corretto, al fine di offrire prevedibilità agli operatori, garantire condizioni di parità e dimostrare di essere un partner internazionale affidabile. A tal fine è estremamente importante che le istituzioni competenti dell'UE sviluppino una cooperazione efficace che garantisca posizioni negoziali forti che, dopo l'adozione in seno alla CGPM, possano essere rapidamente recepite nel diritto dell'UE. Occorre intervenire più rapidamente per ridurre l'attuale ritardo nell'attuazione degli obblighi internazionali da parte dell'UE.

Or. en

Emendamento 136
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) I pescherecci dell'UE non possono essere soggetti a misure diverse o più rigorose di quelle applicabili ad altre parti contraenti della CGPM.

Or. hr

Emendamento 137
France Jamet, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il presente regolamento dovrebbe attuare nel diritto dell'Unione le misure ***che non vi sono ancora contemplate*** contenute nelle raccomandazioni che seguono.	(6) Il presente regolamento dovrebbe attuare nel diritto dell'Unione le misure contenute nelle raccomandazioni che seguono ***qualora non siano già contemplate nel diritto comunitario, evitando la sovraregolamentazione***.

Or. fr

Emendamento 138
France Jamet, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Le disposizioni dell'accordo CGPM dovrebbero essere adeguatamente recepite tenendo conto dell'impatto socioeconomico.

Or. fr

Emendamento 139

Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/2 relativa all'istituzione di una zona di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico, che modifica le raccomandazioni CGPM/41/2017/3 e CGPM/44/2021/5 relative all'istituzione di una zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone ai fini della protezione delle aggregazioni di riproduttori e degli habitat sensibili di acque profonde e che abroga la raccomandazione CGPM/33/2009/1.	(7) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/2 relativa all'istituzione di una zona di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico, che modifica le raccomandazioni CGPM/41/2017/3 e CGPM/44/2021/5 relative all'istituzione di una zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone ai fini della protezione delle aggregazioni di riproduttori e degli habitat sensibili di acque profonde e che abroga la raccomandazione CGPM/33/2009/1. ***Nei prossimi anni l'Unione dovrebbe intensificare gli sforzi volti a rafforzare il livello di protezione della zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone quale zona prioritaria per la conservazione nel Mediterraneo, introducendo un fermo permanente della pesca con attrezzi di fondo al fine di garantire la ricostituzione delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi marini.***

Or. en

Emendamento 140
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/13 relativa alla	(9) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/13 relativa alla

mitigazione degli effetti delle attività di pesca sulla conservazione degli uccelli marini nel Mediterraneo, la raccomandazione CGPM/44/2021/14 relativa alla mitigazione degli effetti della pesca sulla conservazione delle tartarughe marine, la raccomandazione CGPM/44/2021/15 relativa alla mitigazione degli effetti della pesca sulla conservazione dei cetacei e la raccomandazione CGPM/44/2021/16 relativa a misure di mitigazione supplementari per la conservazione degli elasmobranchi nel Mediterraneo.	mitigazione degli effetti delle attività di pesca sulla conservazione degli uccelli marini nel Mediterraneo, la raccomandazione CGPM/44/2021/14 relativa alla mitigazione degli effetti della pesca sulla conservazione delle tartarughe marine, la raccomandazione CGPM/44/2021/15 relativa alla mitigazione degli effetti della pesca sulla conservazione dei cetacei e la raccomandazione CGPM/44/2021/16 relativa a misure di mitigazione supplementari per la conservazione degli elasmobranchi nel Mediterraneo. ***Uno degli obiettivi del regolamento sulle misure tecniche (regolamento (UE) 2019/1241) è ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accidentali di specie marine sensibili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto intensificare la loro azione e adottare misure per ridurre o, ove possibile, eliminare le catture accessorie di specie sensibili.***

Or. en

Emendamento 141
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/1 relativa a un piano di gestione pluriennale per l'anguilla nel Mediterraneo, che modifica la raccomandazione CGPM/42/2018/1.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Abrogato dalla nuova raccomandazione CGPM/46/2023/16, inclusa nel nuovo considerando 23 bis.

Emendamento 142
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/2 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mediterraneo, che modifica la raccomandazione CGPM/43/2019/4.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sostituito dalla raccomandazione CGPM/47/2024/2, da inserire come nuovo considerando 23 ter.

Emendamento 143
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/11 relativa alla definizione di una serie di norme minime per le zone di restrizione della pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM.	(21) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/11 relativa alla definizione di una serie di norme minime per le zone di restrizione della pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM. ***Le zone di restrizione della pesca nel Mar Mediterraneo, quando soggette a un livello di protezione sufficiente, riducono al minimo le catture accidentali, proteggono il novellame e le relative zone di riproduzione e di crescita e riducono l'impatto sugli habitat sensibili, in***

particolare sui fondali marini. L'Unione pertanto rafforza la rete delle zone di restrizione della pesca e il loro livello di protezione.

Or. en

Emendamento 144
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/16 relativa a un piano di gestione a lungo termine per l'anguilla nel Mar Mediterraneo, che abroga le raccomandazioni CGPM/45/2022/1 e CGPM/42/2018/1.

Or. en

Emendamento 145
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 ter) Nella sessione annuale del 2024 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/2 relativa a misure a lungo termine per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso, che modifica la raccomandazione CGPM/43/2019/4 e abroga le raccomandazioni CGPM/45/2022/2 e CGPM/46/2023/13.

Or. en

Emendamento 146
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Nella sessione annuale del 2024 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/5 relativa all'attuazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali stock demersali nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18) nel 2025, derivante dalla raccomandazione CGPM/43/2019/5.

Or. en

Emendamento 147
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Nella sessione annuale del 2024 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/6 relativa all'istituzione di una zona di restrizione della pesca nel canale di Otranto (zottozona geografica 18), derivante dalla raccomandazione CGPM/43/2019/5 e dalla risoluzione CGPM/44/2021/3.

Or. en

Emendamento 148
France Jamet, Ton Diepeveen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9) "zona di restrizione della pesca": una zona geografica definita in cui alcune attività di pesca specifiche sono temporaneamente vietate o limitate al fine di migliorare la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine vive nella zona di applicazione dell'accordo CGPM;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 149
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10) "punto di sbarco designato": porti o luoghi in prossimità della costa, terminali offshore e altri impianti per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio, la trasformazione, il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento dei pescherecci in cui sono consentite operazioni di sbarco, trasbordo, imballaggio e/o trasformazione dei prodotti della pesca, designati dalle parti contraenti e dalle parti non contraenti cooperanti ***conformemente alla raccomandazione CGPM/40/2016/1 relativa a un*** regime regionale di misure di competenza dello Stato di approdo per contrastare le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nella zona di applicazione dell'accordo CGPM;	10) "punto di sbarco designato": porti o luoghi in prossimità della costa, terminali offshore e altri impianti per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio, la trasformazione, il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento dei pescherecci in cui sono consentite operazioni di sbarco, trasbordo, imballaggio e/o trasformazione dei prodotti della pesca, designati dalle parti contraenti e dalle parti non contraenti cooperanti ***nell'ambito del*** regime regionale di misure di competenza dello Stato di approdo per contrastare le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nella zona di applicazione dell'accordo CGPM;

Or. en

(32023R2124)

Motivazione

La soppressione della raccomandazione CGPM è intesa ad evitare rinvii incrociati.

Emendamento 150
Anna Maria Cisint, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dell'anguilla (Anguilla anguilla), in particolare la pesca ***mirata, accidentale*** e ricreativa, in tutte le acque del Mar Mediterraneo di cui all'allegato I***, comprese le acque dolci e le acque di transizione e salmastre, quali lagune ed estuari***.	Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dell'anguilla (Anguilla anguilla), in particolare la pesca ***professionale*** e ricreativa, in tutte le acque del Mar Mediterraneo di cui all'allegato I.

Or. en

Motivazione

Le acque interne non possono essere considerate un'area marina o una parte di essa, in quanto non rientrano nelle competenze della CGPM (articolo 3 dell'accordo CGPM). Inoltre un'attività accidentale non può essere disciplinata giuridicamente in quanto è implicitamente esclusa dalla regolamentazione dell'attività in quanto tale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione delle violazioni dell'attività regolamentata.

Emendamento 151
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 12 – paragrafi 4 e 5 (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 12 vengono aggiunti i

paragrafi seguenti:

"4. Gli Stati membri istituiscono un sistema di tracciabilità per gli sbarchi, le vendite e le esportazioni che consenta di tracciare le catture dal punto di sbarco autorizzato fino alla destinazione finale, indipendentemente dal fatto che gli esemplari siano venduti vivi, morti o trasformati.

5. Ogni Stato membro tiene un elenco aggiornato delle sale per la vendita all'asta, degli organismi o delle persone autorizzati da tale Stato membro a provvedere alla prima immissione in commercio dell'anguilla."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/16, paragrafi 42 e 43.

Emendamento 152
Anna Maria Cisint, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2023/2124

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) tra l'articolo 12 e l'articolo 13 ***è inserito l'articolo*** 12 bis ***seguente***:	(3) tra l'articolo 12 e l'articolo 13 ***sono inseriti gli articoli*** 12 bis ***e 12 ter seguenti***:

Or. en

Emendamento 153
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2023/2124

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) tra l'articolo 12 e l'articolo 13 ***è inserito l'articolo*** 12 bis ***seguente***:	(3) tra l'articolo 12 e l'articolo 13 ***sono inseriti gli articoli*** 12 bis ***e 12 ter seguenti***:

Or. en

Emendamento 154
Anna Maria Cisint, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 12 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Pesca ***ricreativa***	Pesca ***professionale***

Or. en

Emendamento 155
Anna Maria Cisint, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 12 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché la pesca ***ricreativa*** dell'anguilla in tutte le fasi del suo ciclo vitale (ceca, gialla, argentata) sia vietata in ***tutti gli habitat***." ;	Gli Stati membri provvedono affinché la pesca ***professionale*** dell'anguilla in tutte le fasi del suo ciclo vitale (ceca, gialla, argentata) sia vietata in ***tutte le acque del Mar Mediterraneo elencate nell'allegato I***.";

Or. en

Emendamento 156
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) tra l'articolo 12 e l'articolo 13 è inserito l'articolo 12 ter seguente:
	"Articolo 12 ter
	Raccolta di dati
	1. Qualora sia noto il verificarsi di pesca INN, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, o a un organismo da essa designato, i dati disponibili, comprese le stime. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette non appena possibile le informazioni sulla pesca INN al segretariato della CGPM.
	2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati riguardanti le attività di ingrasso entro il 15 dicembre. La Commissione trasmette tali dati al segretariato della CGPM entro il 31 dicembre.
	3. Gli Stati membri possono altresì trasmettere qualsiasi informazione supplementare su base volontaria alla Commissione, che le trasmette al segretariato della CGPM."

Or. en

(32023R2124)

Motivazione

Raccomandazioni CGPM/46/2023/16, paragrafi da 28 a 30, e CGPM/41/2017/1, paragrafo 2.

Emendamento 157
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2023/2124

Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 ter
	Raccolta di dati
	1. Qualora sia noto il verificarsi di pesca INN, i dati disponibili, comprese le stime, sono trasmessi anche al segretariato della CGPM.
	2. Gli Stati membri comunicano al segretariato della CGPM i dati relativi alle attività di ingrasso, nel rispetto dei termini fissati nella raccomandazione CGPM/41/2017/1 relativa alla comunicazione dei dati e delle informazioni sull'acquacoltura, che abroga la raccomandazione CGPM/35/2011/6.
	3. Gli Stati membri possono altresì trasmettere al segretariato della CGPM qualsiasi informazione supplementare su base volontaria, se possibile, prima della 47ª sessione della CGPM.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/16.

Emendamento 158
Anna Maria Cisint, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 ter
	Pesca ricreativa
	Gli Stati membri provvedono affinché la pesca ricreativa dell'anguilla possa essere

autorizzata, solo per quanto riguarda la fase gialla, in condizioni rigorosamente controllate e per piccoli quantitativi in modo selettivo.

Or. en

Motivazione

La pesca ricreativa dell'anguilla è una tradizione culturale molto importante in diversi paesi europei. La pesca ricreativa di alcuni esemplari potrebbe essere concessa per brevi periodi e limitata solo alla categoria dell'anguilla subadulta (fase gialla), proteggendo così gli esemplari in fase riproduttiva (fase argentata). Un prelievo ingente non avrebbe un impatto significativo sulla popolazione della specie a livello dell'Unione, in quanto è incluso nella percentuale di perdite subite dalla specie allo stato naturale.

Emendamento 159
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 ter
	Raccolta di dati
	"1. Qualora sia noto il verificarsi di pesca INN, i dati disponibili, comprese le stime, sono trasmessi anche al segretariato della CGPM.
	2. Gli Stati membri comunicano al segretariato della CGPM i dati relativi alle attività di ingrasso, nel rispetto dei termini fissati nella raccomandazione CGPM/41/2017/1 relativa alla comunicazione dei dati e delle informazioni sull'acquacoltura, che abroga la raccomandazione CGPM/35/2011/6.
	3. Gli Stati membri possono altresì trasmettere al segretariato della CGPM qualsiasi informazione supplementare su

base volontaria, se possibile entro la sessione successiva della CGPM."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj/eng)

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/21, paragrafi da 28 a 30.

Emendamento 160
France Jamet, Ton Diepeveen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 14 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) tra l'articolo 14 e l'articolo 15 è inserito l'articolo 14 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 14 bis	
Misure di gestione della flotta	
Gli Stati membri provvedono affinché la capacità totale della flotta o lo sforzo di pesca totale delle flotte che praticano la pesca attiva degli stock principali con reti da traino demersali, con riferimento alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportati sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superino il numero di pescherecci o lo sforzo di pesca previsto per i pescherecci da traino a divergenti che hanno pescato il gambero di profondità nel periodo 2014-2017 o in un altro periodo di tre anni consecutivi, ad esempio 2015-2018, a condizione che l'aumento non sia superiore al 50 % rispetto al periodo di riferimento 2014-2017."	

Or. fr

Emendamento 161
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 14 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché la capacità totale della flotta o lo sforzo di pesca totale delle flotte che praticano la pesca attiva degli stock principali ***con reti da traino demersali***, con riferimento alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportati sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superino il numero di pescherecci o lo sforzo di pesca previsto per i pescherecci ***da traino a divergenti*** che hanno pescato il gambero di profondità nel periodo 2014-2017 o in un altro periodo di tre anni consecutivi, ad esempio 2015-2018, a condizione che l'aumento non sia superiore al 50 % rispetto al periodo di riferimento 2014-2017.	Gli Stati membri provvedono affinché la capacità totale della flotta o lo sforzo di pesca totale delle flotte che praticano la pesca attiva degli stock principali, con riferimento alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportati sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superino il numero di pescherecci o lo sforzo di pesca previsto per i pescherecci che hanno pescato il gambero di profondità nel periodo 2014-2017 o in un altro periodo di tre anni consecutivi, ad esempio 2015-2018, a condizione che l'aumento non sia superiore al 50 % rispetto al periodo di riferimento 2014-2017.

Or. fr

Emendamento 162
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I pescherecci ***a strascico*** che praticano la pesca di aggregazioni di riproduttori di gambero di profondità cessano l'attività di pesca per 30 giorni	1. I pescherecci che praticano la pesca di aggregazioni di riproduttori di gambero di profondità cessano l'attività di pesca per 30 giorni consecutivi tra marzo e dicembre.

consecutivi tra marzo e dicembre.

Or. fr

Emendamento 163
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutti i pescherecci di LOA superiore a 12 metri che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).	Tutti i pescherecci di LOA superiore a 12 metri che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).

Or. fr

Emendamento 164
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutti i pescherecci di LOA superiore a ***12*** metri che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).	Tutti i pescherecci di LOA superiore a ***25*** metri che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).

Or. fr

Emendamento 165
France Jamet, Ton Diepeveen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino all'8 gennaio 2026 gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri a derogare al primo comma se operano esclusivamente all'interno delle acque territoriali dello Stato membro e/o non trascorrono in mare mai più di 24 ore calcolate dal momento della partenza fino al momento del rientro in porto.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 166
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 23 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva della flotta, con riferimento alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superi la capacità della flotta per i pescherecci da traino a divergenti che hanno pescato gambero di profondità nel 2019.	Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva della flotta, con riferimento alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superi la capacità della flotta per i pescherecci da traino a divergenti che hanno pescato gambero ***rosso*** di profondità nel 2019.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/45/2022/6, paragrafo 23.

Emendamento 167
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 23 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva della flotta, con riferimento alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superi la capacità della flotta per i pescherecci ***da traino a divergenti*** che hanno pescato gambero di profondità nel 2019.	Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva della flotta, con riferimento alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superi la capacità della flotta per i pescherecci che hanno pescato gambero di profondità nel 2019.

Or. fr

Emendamento 168
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I pescherecci a strascico che praticano la pesca di aggregazioni di riproduttori di gambero di profondità cessano l'attività di pesca per 30 giorni consecutivi tra marzo e dicembre.	1. ***In funzione dei risultati trasmessi dagli Stati membri durante il periodo di transizione menzionato nella raccomandazione CGPM/45/2022/7,*** i pescherecci a strascico che praticano la pesca di aggregazioni di riproduttori di gambero di profondità cessano l'attività di

	pesca per 30 giorni consecutivi tra marzo e dicembre.

Or. fr

Emendamento 169
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutti i pescherecci di LOA superiore a ***12*** metri che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).	Tutti i pescherecci di LOA superiore a ***25*** metri che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).

Or. fr

Emendamento 170
France Jamet, Ton Diepeveen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino all'8 gennaio 2026 gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri a derogare alla norma di cui al primo comma se operano esclusivamente all'interno delle loro acque territoriali e/o non trascorrono in mare mai più di 24 ore calcolate dal momento della partenza fino al momento del rientro in porto. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla	***soppresso***

Commissione le deroghe concesse conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e gli altri mezzi di controllo impiegati per monitorare tali pescherecci. La Commissione inoltra senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.

Or. fr

Emendamento 171
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino all'8 gennaio 2026 gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri a derogare alla norma di cui al primo comma se operano esclusivamente all'interno delle loro acque territoriali e/o non trascorrono in mare mai più di 24 ore calcolate dal momento della partenza fino al momento del rientro in porto. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le deroghe concesse conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e gli altri mezzi di controllo impiegati per monitorare tali pescherecci. La Commissione inoltra senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.	Fino all'8 gennaio 2026 gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri a derogare alla norma di cui al primo comma se operano esclusivamente all'interno delle loro acque territoriali e/o non trascorrono in mare mai più di 24 ore calcolate dal momento della partenza fino al momento del rientro in porto. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le deroghe concesse conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e gli altri mezzi di controllo impiegati per monitorare tali pescherecci. La Commissione inoltra senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM. ***Gli operatori possono ricevere il sostegno finanziario del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per dotarsi di dispositivi di controllo elettronico a distanza a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139.***

Or. fr

Emendamento 172
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 30 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 30 ter	***soppresso***
Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza	
1. Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell'ambito della presente sezione nel quadro di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza (di seguito, "programma") applicabile alle acque non soggette alla giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 (Mar Ionio) della CGPM quali definite nell'allegato I ("zona di ispezione e sorveglianza").	
2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione ed effettuare ispezioni nell'ambito di tale programma. Al programma possono essere assegnati ispettori dell'Unione anche da parte della Commissione, o di un organismo da essa designato.	
3. La Commissione, o un organo da essa designato, coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l'Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano d'intervento congiunto per consentire all'Unione di ottemperare ai suoi obblighi nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.	

4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro il 15 novembre di ogni anno, l'elenco contenente i nomi degli ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, nonché i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l'anno successivo. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1° dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione.

5. Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di una carta di ispettore della CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell'allegato IV.

6. Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell'ambito del programma espongono un'apposita bandierina o gagliardetto conforme alla descrizione riportata nell'allegato V.

7. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.

8. Ciascuno Stato membro che effettua attività di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell'entrata nella zona, un elenco degli avvistamenti predisposto conformemente all'allegato VII, degli abbordaggi e delle ispezioni effettuati nel precedente periodo di 10 giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.

Or. en

Motivazione

L'articolo è inserito come nuovo articolo 121 bis.

Emendamento 173
France Jamet, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 30 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione ed effettuare ispezioni nell'ambito di tale programma. ***Al programma possono essere assegnati ispettori dell'Unione anche da parte della Commissione, o di un organismo da essa designato.***	2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione ed effettuare ispezioni nell'ambito di tale programma.

Or. fr

Emendamento 174
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 30 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 30 quater	***soppresso***
Svolgimento delle ispezioni	
1. Gli ispettori assegnati al programma:	
a) prima dell'abbordaggio, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;	
b) espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave di abbordaggio, la bandierina o	

il gagliardetto descritto nell'allegato V;

c) limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.

2. Al momento dell'abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante del peschereccio la carta di identità di cui all'allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.

3. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell'allegato VI.

4. Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune e che deve apporvi anche la sua firma.

5. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione nonché alla Commissione e/o all'organismo da essa designato. La Commissione ne trasmette copia al segretariato della CGPM.

6. Il numero degli ispettori che compongono la squadra e la durata dell'ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Or. en

Motivazione

L'articolo è inserito come nuovo articolo 121 ter.

Emendamento 175
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 30 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 30 quinquies	***soppresso***
Infrazioni	
1. Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le attività seguenti:	
a) le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/20081;	
b) ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e	
c) l'esercizio della pesca in assenza di VMS.	
2. In caso di infrazione accertata dagli ispettori durante l'abbordaggio e l'ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione, o l'organismo da essa designato, che ne dà notifica allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato della CGPM. Esse informano inoltre qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.	
3. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio provvede affinché, dopo l'ispezione durante la quale si è accertata l'infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata	

[1] Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj

un'indagine.

4. Nel caso in cui sia stata accertata un'infrazione durante un'ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o un organismo da essa designato, comunica le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.

5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato VII e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali."

Or. en

Motivazione

L'articolo è inserito come nuovo articolo 121 quater.

Emendamento 176
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I pescherecci a strascico che praticano la pesca di aggregazioni di riproduttori di gambero di profondità cessano l'attività di pesca per 30 giorni consecutivi tra marzo e dicembre.	1. ***In funzione dei risultati trasmessi dagli Stati membri durante il periodo di transizione menzionato nella raccomandazione CGPM/45/2022/7,*** i pescherecci a strascico che praticano la pesca di aggregazioni di riproduttori di gambero di profondità cessano l'attività di pesca per 30 giorni consecutivi tra marzo e dicembre.

Or. fr

Emendamento 177
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
22) tra l'articolo 37 e l'articolo 38 ***sono inseriti gli articoli*** 37 bis***, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies seguenti***:	22) tra l'articolo 37 e l'articolo 38 ***è inserito l'articolo*** 37 bis ***seguente***:

Or. en

Motivazione

Sono inseriti nelle disposizioni finali applicabili a tutto il regolamento (cfr. i nuovi articoli 121 bis, 121 ter e 121 quater).

Emendamento 178
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 37 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 37 ter ***Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza*** ***1. Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell'ambito della presente sezione nel quadro di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza (di seguito, "programma") applicabile alle acque non soggette alla giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 (Canale di Sicilia) della***	***soppresso***

CGPM quali definite nell'allegato I ("zona di ispezione e sorveglianza").

2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione ed effettuare ispezioni nell'ambito di tale programma. Al programma possono essere assegnati ispettori dell'Unione anche da parte della Commissione, o di un organismo da essa designato.

3. La Commissione, o un organo da essa designato, coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l'Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano d'intervento congiunto per consentire all'Unione di ottemperare ai suoi obblighi nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.

4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, l'elenco contenente i nomi degli ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, nonché i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l'anno successivo. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1° dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione.

5. Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di una carta di ispettore della CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell'allegato IV.

6. Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell'ambito del

programma espongono un'apposita bandierina o gagliardetto conforme alla descrizione riportata nell'allegato V.

7. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.

8. Ciascuno Stato membro che effettua attività di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell'entrata nella zona, un elenco degli avvistamenti predisposto conformemente all'allegato VII, degli abbordaggi e delle ispezioni effettuati nel precedente periodo di 10 giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.

Or. en

Motivazione

È inserito nelle disposizioni finali applicabili a tutto il regolamento (cfr. i nuovi articoli 121 bis, 121 ter e 121 quater).

Emendamento 179
France Jamet, Ton Diepeveen, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 37 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione ed effettuare ispezioni nell'ambito di tale programma. ***Al programma possono essere assegnati ispettori dell'Unione anche da parte della***	2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione ed effettuare ispezioni nell'ambito di tale programma.

Commissione, o di un organismo da essa designato.

Or. fr

Emendamento 180
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 30 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 30 quater	***soppresso***
Svolgimento delle ispezioni	
1. Gli ispettori assegnati al programma:	
a) prima dell'abbordaggio, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;	
b) espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave di abbordaggio, la bandierina o il gagliardetto descritto nell'allegato V;	
c) limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.	
2. Al momento dell'abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante del peschereccio la carta di identità di cui all'allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.	
3. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell'allegato VI.	
4. Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune e che deve apporvi anche la sua firma.	

5. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione nonché alla Commissione e/o all'organismo da essa designato. La Commissione ne trasmette copia al segretariato della CGPM.

6. Il numero degli ispettori che compongono la squadra e la durata dell'ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Or. en

Motivazione

È inserito nelle disposizioni finali applicabili a tutto il regolamento (cfr. i nuovi articoli 121 bis, 121 ter e 121 quater).

Emendamento 181
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 37 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 37 quinquies	***soppresso***
Infrazioni	
1. Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le attività seguenti:	
a) le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008;	
b) ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e	

c) l'esercizio della pesca in assenza di VMS.

2. In caso di infrazione accertata dagli ispettori durante l'abbordaggio e l'ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione, o l'organismo da essa designato, che ne dà notifica allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato della CGPM. Esse informano inoltre qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.

3. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio provvede affinché, dopo l'ispezione durante la quale si è accertata l'infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un'indagine.

4. Nel caso in cui sia stata accertata un'infrazione durante un'ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o un organismo da essa designato, comunica le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.

5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 37 quater, alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato VII e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali.";

Or. en

Motivazione

È inserito nelle disposizioni finali applicabili a tutto il regolamento (cfr. i nuovi articoli 121 bis, 121 ter e 121 quater).

Emendamento 182
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	23 bis) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:
Articolo 46	"Articolo 46
Veicoli sottomarini telecomandati	Veicoli sottomarini telecomandati
1. È vietato l'uso di veicoli ***sottomarini*** telecomandati (remotely operated underwater vehicles - ROV) ***nella zona di cui all'articolo 38***.	L'uso di veicoli telecomandati (remotely operated underwater vehicles - ROV) ***è consentito fino al termine del programma di ricerca CGPM esclusivamente a fini scientifici e nell'ambito di programmi di ricerca autorizzati dagli Stati membri e condotti da istituti scientifici. Tali autorizzazioni non pregiudicano misure più rigorose adottate dagli Stati membri***."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2124)

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/13.

Emendamento 183
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124

Articolo 46 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	23 bis) l'articolo 46, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
2. In deroga al paragrafo 1, l'uso di ROV è consentito esclusivamente a fini scientifici nell'ambito del programma di ricerca CGPM fino al termine di tale programma.	"2. In deroga al paragrafo 1, l'uso di ROV è consentito esclusivamente a fini scientifici nell'ambito del programma di ricerca CGPM fino al termine di tale programma ***e nell'ambito di programmi di ricerca autorizzati dagli Stati membri e condotti da istituti scientifici***. ***Tali autorizzazioni non pregiudicano misure più rigorose adottate dagli Stati membri***."

Or. en

(32023R2124)

Motivazione

Raccomandazione CGPM/44/2024/2.

Emendamento 184
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 bis) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:
	Articolo 55
	Tracciabilità dei prodotti a base di corallo rosso
	1. Gli Stati membri attuano appieno il programma di documentazione delle catture (Catch Documentation Scheme – CDS) di corallo rosso lungo tutta la catena di approvvigionamento al fine di garantire la tracciabilità del corallo rosso (Corallium rubrum) raccolto nel Mar

Mediterraneo e di contribuire alla lotta contro le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

2. Il programma di documentazione delle catture di corallo rosso basato su documenti cartacei di cui al paragrafo 1 non pregiudica altri sistemi di tracciabilità in vigore a livello nazionale che assicurano lo stesso grado di controllo della tracciabilità dei prodotti a base di corallo rosso da parte degli Stati membri.

3. Il programma di documentazione delle catture di corallo rosso basato su documenti cartacei si applica ai primi sbarchi, alle esportazioni e alle riesportazioni. Il commercio interno non rientra nella catena di convalida.

4. In deroga al paragrafo 1, è fissato un periodo transitorio di un anno durante il quale il corallo rosso immagazzinato prima del 1° gennaio 2025 può essere esportato o riesportato senza una sezione di cattura convalidata nel certificato di raccolta.

5. Al fine di garantire un collegamento tra i documenti convalidati del programma di documentazione delle catture e le partite di corallo rosso cui si riferiscono, gli Stati membri potrebbero istituire un sistema di etichettatura.

6. Ogni partita di corallo rosso importata, esportata o riesportata dal suo luogo di origine è accompagnata da un certificato convalidato conformemente all'allegato XX[RFR2] o da un documento equivalente, quale il certificato di raccolta applicabile negli Stati membri esportatori.

7. Ogni certificato di raccolta reca un numero unico di identificazione documentale. Tale numero è specifico per lo Stato membro di bandiera ed è assegnato a ciascun pescatore o peschereccio usato per la raccolta. I certificati non sono trasferibili a un altro pescatore o peschereccio usato per la

raccolta.

8. Gli Stati membri convalidano i certificati di raccolta solo previo accertamento dell'esattezza di tutte le informazioni contenute nel programma di documentazione delle catture di corallo rosso mediante verifica dei documenti giustificativi e della partita corrispondente.

9. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, o a un organismo da essa designato, in merito al rispettivo programma di documentazione delle catture, nonché alle eventuali prescrizioni in materia di marcatura e identificazione e alle prescrizioni in materia di tracciabilità e rintracciabilità per la raccolta di corallo rosso, che sono in linea con le disposizioni del presente articolo al fine di garantire efficacemente il conseguimento dell'obiettivo di tracciabilità. La Commissione, o un organismo da essa designato, dà notifica al segretariato della CGPM del programma di documentazione delle catture di ciascuno Stato membro.

10.La riesportazione di prodotti importati nel quadro di un certificato di raccolta a norma del presente articolo è autorizzata mediante convalida, da parte delle autorità competenti degli Stati membri da cui deve avvenire la riesportazione, della sezione "riesportazione" del certificato di raccolta di cui all'allegato XX o di una copia dello stesso in cui i prodotti della pesca da riesportare sono inclusi tra i prodotti importati.

11. Qualora uno Stato membro rilevi un'inosservanza delle prescrizioni di cui alla raccomandazione, ne informa lo Stato membro di bandiera e il segretariato della CGPM.

12. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, o a un organismo da essa designato, le rispettive autorità competenti responsabili della convalida, del controllo e della verifica dei certificati di raccolta,

nonché i punti di contatto del programma di documentazione delle catture, il timbro di convalida e altre informazioni pertinenti per l'attuazione del programma di documentazione delle catture. La Commissione, o un organismo da essa designato, notifica al segretariato della CGPM tali autorità competenti e punti di contatto, nonché altre informazioni pertinenti per l'attuazione del programma di documentazione delle catture.

13. Gli Stati membri conservano i certificati di raccolta del corallo rosso basati su documenti cartacei per un periodo di dieci anni.

14. Gli Stati membri riferiscono annualmente in merito all'attuazione del programma di documentazione delle catture di corallo rosso basato su documenti cartacei, fornendo informazioni dettagliate e dati statistici riguardanti, tra l'altro, i quantitativi annui convalidati, i quantitativi annui scambiati, il numero di certificati di raccolta convalidati e tutti gli elementi pertinenti che si ritiene forniscano informazioni sulla situazione attuale. Gli Stati membri trasmettono tali relazioni alla Commissione, o a un organismo da essa designato, almeno 45 giorni prima della sessione annuale del comitato per la conformità. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmettono le relazioni al segretariato della CGPM almeno 30 giorni prima della sessione annuale del comitato per la conformità.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/19.

Emendamento 185
France Jamet, Ton Diepeveen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La pesca di aggregazioni di riproduttori di nasello con palangari di fondo, reti da imbrocco e tramagli è interrotta per 30 giorni consecutivi tra marzo e aprile. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati riguardanti queste restrizioni temporali entro il 31 maggio di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 186
France Jamet, Ton Diepeveen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni anno, dal 1º luglio al 30 settembre, non è consentito praticare attività di pesca con pescherecci a strascico, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto del peschereccio, tra la costa e l'isobata di profondità di 200 metri nella GSA 14 (Golfo di Gabes).	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 187
Thomas Bajada

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 63

Testo in vigore	*Emendamento*
Articolo 63	***soppresso***
Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza	
1. Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell'ambito di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza ("programma") applicabile alle acque non soggette a giurisdizione nazionale nelle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 quali definite nell'allegato I ("zona di ispezione e sorveglianza").	
2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione ed effettuare ispezioni nell'ambito di tale programma. Al programma possono essere assegnati ispettori dell'Unione anche da parte della Commissione, o di un organismo da essa designato.	
3. La Commissione, o un organo da essa designato, coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l'Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano d'intervento congiunto per consentire all'Unione di ottemperare ai suoi obblighi nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.	
4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro e non oltre il 31 novembre di ogni anno, l'elenco contenente i nomi degli ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, nonché i nomi delle navi e	

degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l'anno successivo. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1° dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione.

5. Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di un'apposita carta di identità CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell'allegato IV.

6. Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell'ambito del programma espongono un'apposita bandierina o gagliardetto conforme alla descrizione riportata nell'allegato V.

7. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.

8. Ciascuno Stato membro che effettua attività di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell'entrata nella zona, un elenco degli avvistamenti predisposto conformemente all'allegato VII, degli abbordaggi e delle ispezioni effettuati nel precedente periodo di 10 giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.

Or. en

(32023R2124)

Motivazione

L'articolo è inserito come nuovo articolo 121 ter.

Emendamento 188
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 64

Testo in vigore	*Emendamento*
Articolo 64	***soppresso***
Svolgimento delle ispezioni	
1. Gli ispettori assegnati al programma: a) prima di abbordarlo, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione; b) espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave abbordata, la bandierina di segnalazione descritta nell'allegato V; c) limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.	
2. Al momento dell'abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante del peschereccio la carta di identità di cui all'allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.	
3. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell'allegato VI.	
4. Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune e che deve apporvi anche la sua firma.	
5. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione nonché alla Commissione e/o all'organismo da essa designato. La Commissione ne trasmette copia al	

segretariato della CGPM.

6. Il numero degli ispettori che compongono la squadra e la durata dell'ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Or. en

(32023R2124)

Motivazione

L'articolo è inserito come nuovo articolo 121 bis.

Emendamento 189
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 65 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
32) all'articolo 65, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 64, paragrafo 3, alle schede informative sull'avvistamento di cui all'allegato VII e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali contemplati dalla loro legislazione nazionale.";	

Or. en

Emendamento 190
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 65

Testo in vigore	*Emendamento*
Articolo 65	***soppresso***
Infrazioni	
1. Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le attività seguenti: a) le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008; b) ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e c) l'esercizio della pesca in assenza di un VMS.	
2. In caso di infrazione accertata dagli ispettori durante l'abbordaggio e l'ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione, o l'organismo da essa designato, che ne dà notifica allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato della CGPM. Esse informano inoltre qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.	
3. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell'ispezione nell'ambito della quale si è accertata un'infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi, entro 72 ore, in un punto di sbarco da esso designato, dove è avviata un'indagine.	
4. Nel caso in cui sia stata accertata un'infrazione durante un'ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato. La	

Commissione, o un organismo da essa designato, comunica le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.

5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 64, paragrafo 3, e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali.

Or. en

(32023R2124)

Motivazione

L'articolo è inserito come nuovo articolo 121 quater.

Emendamento 191
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio,*** i pescherecci da traino autorizzati di LOA superiore a ***12*** metri che pescano nell'ambito della presente sezione sono dotati di VMS satellitare. ***In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio,*** i pescherecci da traino autorizzati di LOA inferiore a ***9*** metri sono dotati di un sistema di geolocalizzazione adeguato.	1. I pescherecci da traino autorizzati di LOA superiore a ***25*** metri che pescano nell'ambito della presente sezione sono dotati di VMS satellitare. I pescherecci da traino autorizzati di LOA inferiore a ***18*** metri sono dotati di un sistema di geolocalizzazione adeguato.

Or. fr

Emendamento 192
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca dei principali stock di piccoli pelagici (acciuga e sardina) nelle GSA 17 e 18 di cui all'allegato I.";	La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca dei principali stock di piccoli pelagici (acciuga ***- Engraulis encrasicolus*** e sardina ***- Sardina pilchardus***) nelle GSA 17 e 18 di cui all'allegato I.";

Or. en

Motivazione

Modifica dell'articolo 77 bis, paragrafo 39, (numero di giorni e periodo dell'anno, derivante dalla raccomandazione CGPM/2024/3, paragrafo 3).

Aggiunta di modifica all'articolo 78, paragrafo 4, derivante dalla raccomandazione CGPM/2024/3, paragrafo 5.

Emendamento 193
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 74 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
	35 bis) all'articolo 74, il paragrafo 5 è soppresso;

Or. en

Motivazione

L'articolo 74, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2124 eccederebbe l'ambito di applicazione della raccomandazione CGPM/44/2021/20 e imporrebbe agli Stati membri misure e restrizioni aggiuntive.

Emendamento 194
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 74 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pescherecci di lunghezza superiore a ***12*** metri e i pescherecci che catturano più di 10 000 kg di pescato all'anno, indipendentemente dalla loro lunghezza, dichiarano per via elettronica le catture di specie bersaglio e le catture di specie non bersaglio superiori ai 50 kg.	I pescherecci di lunghezza superiore a ***18*** metri e i pescherecci che catturano più di 10 000 kg di pescato all'anno, indipendentemente dalla loro lunghezza, dichiarano per via elettronica le catture di specie bersaglio e le catture di specie non bersaglio superiori ai 50 kg.

Or. fr

Emendamento 195
France Jamet, Ton Diepeveen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 79 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, entro il 1º gennaio 2024 tutti pescherecci di LOA superiore a 10 metri autorizzati a norma del presente capo sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o di qualsiasi altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare in qualunque momento la loro attività durante le bordate di pesca.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 196
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 42 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 81

Testo in vigore	*Emendamento*
Articolo 81	***42 bis) l'articolo 81 è sostituito dal seguente:***
Ambito di applicazione	Ambito di applicazione
Il presente capo si applica ***a tutte le*** attività ***commerciali*** di pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (fishing aggregate devices - FAD) ***in tutto il*** Mar Mediterraneo (***GSA*** da 1 a 27).	Il presente capo si applica ***alle*** attività di pesca ***pelagica*** della lampuga (Coryphena hippurus) che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (fishing aggregate devices - FAD) nel Mar Mediterraneo (***sottozone geografiche*** da 1 a 27) ***e alla pesca ricreativa***."

Or. en

(32023R2124)

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/14, paragrafo 1.

Emendamento 197
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 42 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 83

Testo in vigore	*Emendamento*
Articolo 83	***42 ter) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:***
Misure di gestione transitorie	Misure di gestione transitorie
Gli Stati membri ***che intendono iniziare a praticare la pesca della lampuga utilizzando FAD presentano le rispettive misure nazionali, una volta adottate, alla***	***È istituito un regime di pesca transitorio per le attività di pesca che utilizzano FAD fino al 31 dicembre 2026. Durante il periodo transitorio,*** gli Stati membri

Commissione, che le trasmette senza ritardo al segretariato della CGPM.	***provvedono affinché sia fissato un limite di catture sulla base degli sbarchi dichiarati alla*** CGMP ***come segue: i) sulla base della media degli sbarchi di due anni nel periodo 2018-2022, oppure ii) sulla base degli sbarchi nel 2022***."

Or. en

(32023R2124)

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/14, paragrafo 11.

Emendamento 198
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 42 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 84

Testo in vigore	*Emendamento*
Articolo 84	***42 quater) all'articolo 84 è inserito un nuovo paragrafo 3:***
Monitoraggio scientifico, adeguamento e revisione delle misure di gestione	"Monitoraggio scientifico, adeguamento e revisione delle misure di gestione
1. Gli Stati membri monitorano gli effetti biologici e ambientali dei FAD utilizzati dalle navi battenti la loro bandiera che praticano la pesca della lampuga.	1. Gli Stati membri monitorano gli effetti biologici e ambientali dei FAD utilizzati dalle navi battenti la loro bandiera che praticano la pesca della lampuga.
2. Al fine di agevolare l'attività di consulenza del comitato scientifico consultivo in merito alla revisione delle misure di cui al presente capo, gli Stati membri raccolgono i dati pertinenti disponibili, compresi quelli scaturiti dalle campagne di ricerca, così da contribuire al riscontro dei dati da parte del comitato stesso.	2. Al fine di agevolare l'attività di consulenza del comitato scientifico consultivo in merito alla revisione delle misure di cui al presente capo, gli Stati membri raccolgono i dati pertinenti disponibili, compresi quelli scaturiti dalle campagne di ricerca, così da contribuire al riscontro dei dati da parte del comitato stesso.
	3. Entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono i dati nazionali (di cui all'allegato XXV) alla Commissione.

Entro il 31 luglio di ogni anno civile la Commissione trasmette tali dati al segretariato della CGPM."

Or. en

(32023R2124)

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/14, paragrafo 41.

Emendamento 199
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 42 octies (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124

Testo della Commissione	*Emendamento*
	42 octies) all'articolo 86 bis un nuovo paragrafo è inserito prima del paragrafo 1:
	-1. Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva delle flotte che praticano la pesca attiva degli stock principali con i FAD, con riferimento alla stazza lorda (GT), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superi la capacità della flotta per la pesca con FAD della lampuga nel 2019 per un periodo che comprende fino a otto anni dalla data iniziale di adozione delle misure o dei piani di gestione adottati a livello nazionale conformemente al precedente articolo.

Or. en

Emendamento 200
Thomas Bajada

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 42 decies (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Capo VII

Testo in vigore	*Emendamento*
	(Non concerne la versione italiana)
CAPO VII	
Lampuga	
	Or. en

Emendamento 201
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 43 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 85

Testo in vigore	*Emendamento*
Articolo 85	***43 bis) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:***
Misure di gestione nazionali	"Misure di gestione nazionali
Gli Stati membri che praticano la pesca della lampuga ***utilizzando FAD senza disporre di misure di gestione nazionali*** adottano misure di gestione nazionali ***che includano almeno l'insieme di*** misure ***contenenti gli elementi elencati nell'allegato IX***.	***1. Al fine di garantire un'adeguata conservazione*** della lampuga, ***gli Stati membri*** adottano misure di gestione ***o piani di gestione*** nazionali ***nelle GSA da 1 a 27.***
	2. Gli Stati membri danno notifica alla Commissione, dal 30 settembre 2024, delle misure di gestione ***o dei piani di gestione adottati a livello nazionale. La Commissione dà notifica al segretariato della CGPM delle misure di gestione o dei piani di gestione adottati a livello nazionale***.
	3. Se del caso, laddove tali misure siano modificate, gli Stati membri trasmettono

tali modifiche alla Commissione entro il 15 aprile dell'anno successivo. La Commissione notifica al segretariato della CGPM le modifiche delle misure di gestione o dei piani di gestione adottati a livello nazionale entro il 30 aprile dell'anno successivo."

Or. en

(32023R2124)

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/14, paragrafi 66 e 67.

Emendamento 202
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 87

Testo in vigore	*Emendamento*
Articolo 87	***44 bis) il paragrafo 5 è così modificato:***
Comunicazioni relative alle attività di pesca con FAD	"Comunicazioni relative alle attività di pesca con FAD
1. Fatto salvo il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri istituiscono un sistema adeguato di raccolta e trattamento dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.	1. Fatto salvo il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri istituiscono un sistema adeguato di raccolta e trattamento dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 gennaio di ogni anno, il numero delle navi impegnate nelle attività di pesca, nonché il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel corso dell'anno precedente dalle navi battenti la loro bandiera in ciascuna delle GSA coperte dall'accordo CGPM, come indicato nell'allegato I.	2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 gennaio di ogni anno, il numero delle navi impegnate nelle attività di pesca, nonché il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel corso dell'anno precedente dalle navi battenti la loro bandiera in ciascuna delle GSA coperte dall'accordo CGPM, come indicato nell'allegato I.
3. La Commissione può adottare atti di	3. La Commissione può adottare atti di

esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione di tali relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 138, paragrafo 2.	esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione di tali relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 138, paragrafo 2.
4. La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al segretariato della CGPM.	4. La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al segretariato della CGPM.
5. I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca della lampuga nell'ambito della presente sezione ***registrano*** le loro attività di pesca con FAD.	5. ***Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e*** i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca della lampuga nell'ambito della presente sezione ***registrino*** le loro attività di pesca con FAD."

Or. en

(32023R2124)

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/14, paragrafo 52.

Emendamento 203
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 88

Testo in vigore	*Emendamento*
Articolo 88	***44 quater) all'articolo 88 è così inserito un nuovo paragrafo 3 bis:***
Struttura, ubicazione, manutenzione e sostituzione dei FAD	"Struttura, ubicazione, manutenzione e sostituzione dei FAD
1. Qualora il FAD sia ricoperto di materiale in superficie, lo Stato membro provvede affinché questo sia rimosso o la struttura sia ricoperta solo di materiale che comporti un rischio minimo di impigliare specie non bersaglio, in particolare specie vulnerabili, o di danneggiare altre navi.	1. Qualora il FAD sia ricoperto di materiale in superficie, lo Stato membro provvede affinché questo sia rimosso o la struttura sia ricoperta solo di materiale che comporti un rischio minimo di impigliare specie non bersaglio, in particolare specie vulnerabili, o di danneggiare altre navi.

2. I componenti presenti sotto la superficie del FAD devono essere costituiti esclusivamente da materiali in cui le specie non bersaglio non restino impigliate.	2. I componenti presenti sotto la superficie del FAD devono essere costituiti esclusivamente da materiali in cui le specie non bersaglio non restino impigliate.
3. Nel progettare un FAD è data la priorità ai materiali biodegradabili.	3. Nel progettare un FAD è data la priorità ai materiali biodegradabili**.**
	3 bis. A partire dal primo giorno di apertura della stagione in cui sono consentiti i FAD nel 2027, i FAD dovrebbero essere costruiti esclusivamente con materiali biodegradabili.
4. Il FAD è saldamente posizionato nel luogo di utilizzo. Nel progettare un FAD si prevede il posizionamento di un numero adeguato di contrappesi lungo la sagola, in modo da garantire che questa sprofondi sul fondale nel caso in cui la zattera si stacchi e vada alla deriva.	4. Il FAD è saldamente posizionato nel luogo di utilizzo. Nel progettare un FAD si prevede il posizionamento di un numero adeguato di contrappesi lungo la sagola, in modo da garantire che questa sprofondi sul fondale nel caso in cui la zattera si stacchi e vada alla deriva.
5. I pescatori o i comandanti dei pescherecci che praticano la pesca della lampuga garantiscono la manutenzione periodica, la sostituzione a seconda delle necessità e la rimozione dei FAD quando questi non sono utilizzati. Il FAD sostitutivo è dello stesso tipo e materiale del FAD sostituito ed è progettato, costruito e identificato nello stesso modo. Il FAD sostitutivo ancorato deve essere ubicato nella stessa posizione del FAD sostituito.	5. I pescatori o i comandanti dei pescherecci che praticano la pesca della lampuga garantiscono la manutenzione periodica, la sostituzione a seconda delle necessità e la rimozione dei FAD quando questi non sono utilizzati. Il FAD sostitutivo è dello stesso tipo e materiale del FAD sostituito ed è progettato, costruito e identificato nello stesso modo. Il FAD sostitutivo ancorato deve essere ubicato nella stessa posizione del FAD sostituito.
6. Nel caso in cui il FAD vada perso o sia impossibile salparlo, i pescatori o i comandanti dei pescherecci registrano l'ultima posizione conosciuta e la relativa data. I pescherecci che praticano la pesca della lampuga rilevano e comunicano l'ultima posizione registrata del FAD andato perso nonché la data dell'ultima posizione registrata, il numero di identificazione e qualsiasi informazione che consenta l'identificazione del suo proprietario.	6. Nel caso in cui il FAD vada perso o sia impossibile salparlo, i pescatori o i comandanti dei pescherecci registrano l'ultima posizione conosciuta e la relativa data. I pescherecci che praticano la pesca della lampuga rilevano e comunicano l'ultima posizione registrata del FAD andato perso nonché la data dell'ultima posizione registrata, il numero di identificazione e qualsiasi informazione che consenta l'identificazione del suo proprietario.
7. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i FAD obsoleti e inutilizzati siano recuperati.	7. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i FAD obsoleti e inutilizzati siano recuperati.
8. A una nave battente bandiera di uno	8. A una nave battente bandiera di uno

Stato membro è vietato catturare pesce attratto da un FAD che non sia stato posizionato da tale nave.	Stato membro è vietato catturare pesce attratto da un FAD che non sia stato posizionato da tale nave."

Or. en

(32023R2124)

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/14, paragrafo 44.

Emendamento 204
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 88

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatte salve disposizioni più severe previste dall'articolo 14, paragrafo 7, e dall'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009, nel caso in cui il FAD vada perso o sia impossibile salparlo, i pescatori o i comandanti dei pescherecci registrano l'ultima posizione conosciuta e la relativa data. I pescherecci che praticano la pesca della lampuga rilevano e comunicano l'ultima posizione registrata del FAD andato perso, nonché la data dell'ultima posizione registrata, il numero di identificazione e qualsiasi informazione sul FAD che consenta l'identificazione del suo proprietario.	6. Fatte salve disposizioni più severe previste dall'articolo 14, paragrafo 7, e dall'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009, nel caso in cui il FAD vada perso o sia impossibile salparlo, i pescatori o i comandanti dei pescherecci registrano l'ultima posizione conosciuta e la relativa data ***nel giornale di pesca***. I pescherecci che praticano la pesca della lampuga rilevano e comunicano l'ultima posizione registrata del FAD andato perso, nonché la data dell'ultima posizione registrata, il numero di identificazione e qualsiasi informazione sul FAD che consenta l'identificazione del suo proprietario.

Or. fr

Emendamento 205
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 89

Testo della Commissione	*Emendamento*
	45 bis) all'articolo 89 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 3:
	3. Nel caso in cui il FAD vada perso, gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera raccolgano e comunichino l'ultima posizione registrata, nonché la data dell'ultima posizione registrata, il numero di identificazione e qualsiasi informazione sul FAD che consenta l'identificazione del suo proprietario.

Or. en

Motivazione

La futura individuazione dei FAD dovrebbe basarsi sul regolamento (CE) n. 1224/2009.

Emendamento 206
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 89

Testo della Commissione	*Emendamento*
	45 quater) tra l'articolo 89 e l'articolo 90 è inserito l'articolo 89 bis seguente:
	Articolo 89 bis
	Misure specifiche per contrastare le attività di pesca INN
	1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti meccanismi adeguati che garantiscano, per ogni peschereccio, l'iscrizione in un registro nazionale della flotta, l'annotazione delle catture e dello sforzo di pesca nel giornale di bordo e il controllo delle attività di pesca e degli

sbarchi mediante indagini e campionamento delle catture e dello sforzo di pesca, effettuati secondo le norme stabilite da ciascuno Stato membro.

2. Gli Stati membri designano i punti in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva della lampuga nel Mar Mediterraneo effettuano gli sbarchi. Per ciascun porto designato gli Stati membri interessati specificano gli orari e i luoghi di sbarco e trasbordo autorizzati. Gli Stati membri garantiscono inoltre una copertura ispettiva di tali attività durante gli orari di sbarco e trasbordo in tutti i punti designati sulla base di un'analisi del rischio.

3. È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio, in un qualunque luogo diverso dai punti di sbarco designati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2, qualunque quantitativo di lampuga pescata nel Mar Mediterraneo.

4. Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di sbarco designati in cui è possibile effettuare gli sbarchi della lampuga pescata nel Mar Mediterraneo di cui al paragrafo 2. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione comunica tali modifiche al segretariato della CGPM.

5. Le parti degli Stati membri si impegnano a cooperare nella lotta contro le attività di pesca INN, in particolare attraverso la condivisione e la raccolta di informazioni per contrastare le attività illegali.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/14, paragrafi da 55 a 62.

Emendamento 207
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 47
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 94 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri rilasciano un certificato di cattura CGPM per identificare l'origine delle catture di rombo chiodato nella GSA 29 in tutte le fasi della catena di approvvigionamento. Il certificato è utilizzato per attestare che tali catture sono state effettuate conformemente alle misure di conservazione e di gestione di cui al titolo II, capo VIII.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 208
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 47 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 94 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	47 bis) l'articolo 94 bis è sostituito dal seguente:
	Articolo 94 bis Programma di documentazione delle catture per il rombo chiodato
	1. Gli Stati membri attuano appieno il programma di documentazione delle catture (Catch Documentation Scheme – CDS) di rombo chiodato lungo tutta la catena di approvvigionamento al fine di garantire la tracciabilità del rombo chiodato catturato nel Mar Nero e di contribuire alla lotta contro le attività di

pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

2. Il programma di documentazione delle catture di rombo chiodato basato su documenti cartacei di cui al paragrafo 1 non pregiudica altri sistemi di tracciabilità in vigore a livello nazionale che assicurano lo stesso grado di controllo della tracciabilità del rombo chiodato da parte degli Stati membri e include le informazioni di cui all'allegato XXIV.

3. Il programma di documentazione delle catture di rombo chiodato basato su documenti cartacei si applica ai primi sbarchi, alle esportazioni e alle riesportazioni. Il commercio interno non rientra nella catena di convalida.

4. Ogni certificato di cattura reca un numero unico di identificazione documentale. Tale numero è specifico per lo Stato membro di bandiera ed è assegnato a ciascun peschereccio. I certificati di cattura non sono trasferibili ad un altro peschereccio.

5. Gli Stati membri convalidano i certificati CDS relativi alla pesca del rombo chiodato solo previo accertamento dell'esattezza di tutte le informazioni ivi contenute mediante verifica dei documenti giustificativi e della partita corrispondente.

6. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito al rispettivo programma di documentazione delle catture, nonché alle eventuali prescrizioni in materia di marcatura e identificazione e alle prescrizioni in materia di tracciabilità e rintracciabilità per il rombo chiodato, che sono in linea con le disposizioni del presente articolo al fine di garantire efficacemente il conseguimento dell'obiettivo di tracciabilità. La Commissione trasmette tali relazioni al segretariato della CGPM entro il 1° luglio 2025.

7. Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti responsabili della convalida, del controllo e della verifica dei certificati di cattura, nonché i punti di contatto del programma di documentazione delle catture, il timbro di convalida e altre informazioni pertinenti per l'attuazione del programma di documentazione delle catture. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1° luglio 2025.

8. Gli Stati membri conservano i certificati di cattura del rombo chiodato basati su documenti cartacei per un periodo di cinque anni.

9. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito all'attuazione del programma di documentazione delle catture di rombo chiodato basato su documenti cartacei al fine di notificarlo al comitato per la conformità, fornendo informazioni dettagliate e dati statistici riguardanti, tra l'altro, i quantitativi annui convalidati, i quantitativi annui scambiati, il numero di certificati di raccolta convalidati e tutti gli elementi pertinenti che si ritiene forniscano informazioni sulla situazione attuale. La Commissione presenta tali relazioni al segretariato della CGPM almeno 30 giorni prima della sessione annuale del comitato per la conformità.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/20.

Emendamento 209
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49 – lettera a
Regolamento (UE) 2023/2124

Articolo 98 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono un'elevata protezione dall'attività di pesca per le specie di elasmobranchi elencate ***negli allegati*** II ***e III*** del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.";	1. Gli Stati membri garantiscono un'elevata protezione dalle attività di pesca delle specie di elasmobranchi elencate ***nell'allegato*** II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.";

Or. en

Motivazione

L'articolo 1, punto 49, della proposta, che modifica l'articolo 98 del regolamento (UE) 2023/2124, deve essere allineato al paragrafo 6 della raccomandazione CGPM/42/2018/2 rimuovendo dalla disposizione il riferimento all'allegato III del protocollo della convenzione di Barcellona, considerato che a tale allegato sono elencate specie cartilaginee di cui è permesso lo sfruttamento commerciale ma che richiedono una gestione regolamentata.

Emendamento 210
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49 – lettera a
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 98 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri incoraggiano ulteriori azioni per migliorare lo stato di conservazione delle specie di elasmobranchi elencate negli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e per migliorare o eliminare, ove possibile, il rischio di cattura accidentale durante le attività di pesca e/o la mortalità associata in tali zone.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/44/2021/16, paragrafo 2 (ambito di applicazione).

Emendamento 211
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49 – lettera b
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 98 – paragrafo -4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ridurre la mortalità delle specie di elasmobranchi catturate accidentalmente durante le operazioni di pesca adottando le pertinenti misure di mitigazione, compresa l'istituzione per i comandanti dei pescherecci di un sistema di incentivi volto a ridurre la mortalità accidentale degli elasmobranchi e di sistemi di formazione tecnica e certificazione, nonché conducendo ricerche per migliorare gli attrezzi da pesca, le attrezzature e le tecniche di pesca al fine di ridurre la mortalità per catture accessorie degli elasmobranchi e aumentare i tassi di sopravvivenza dopo il rilascio.

Or. en

Motivazione

Tale formulazione deriva dalla raccomandazione CGPM/44/2021/16 e non è presente nella proposta della Commissione.

Emendamento 212
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 49 – lettera b
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 98 – paragrafo -4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-4 bis. Gli Stati membri adottano misure di mitigazione per ridurre al minimo ed eliminare, ove possibile, le catture accidentali di elasmobranchi durante operazioni di pesca ritenute dal comitato scientifico consultivo ad alto rischio di catture accessorie e, ove possibile, durante operazioni di pesca a basso rischio di catture accessorie. Tali misure sono accompagnate da un adeguato monitoraggio mirante a stabilirne l'efficacia e possono comprendere, tra l'altro, modifiche degli attrezzi da pesca e uso di attrezzi da pesca alternativi, miglioramenti nella marcatura e nel rilevamento degli attrezzi da pesca, restrizioni o fermi temporali e spaziali della pesca, se del caso, l'attuazione di soglie massime di potenziali catture accessorie e l'uso di deterrenti magnetici, se basati su studi scientifici e in seguito a una valutazione costi-benefici.

Or. en

Motivazione

Tale formulazione deriva dalla raccomandazione CGPM/44/2021/16 e non è presente nella proposta della Commissione.

Emendamento 213
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49 – lettera b
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 98 – paragrafo -4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

-4 ter. La Commissione e gli Stati membri possono prendere in considerazione, su base volontaria, anche altri tipi di gestione, ad esempio una gestione incentivante che ricompensi gli operatori a basso impatto, ma che contemporaneamente induca quelli poco efficienti ad adottare pratiche migliori o ad abbandonare il settore, oppure una gestione incentivante basata sul mercato che preveda, ad esempio, l'introduzione di un marchio di non pericolosità per gli elasmobranchi e di rispetto di questa specie per le attività di pesca con un rischio medio-elevato.

Or. en

Motivazione

Tale formulazione deriva dalla raccomandazione CGPM/44/2021/16 e non è presente nella proposta della Commissione.

Emendamento 214
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49 – lettera b
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 98 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri sono esortati a istituire per i comandanti dei pescherecci un sistema di incentivi volto a ridurre la mortalità accidentale degli elasmobranchi e sistemi di formazione tecnica e certificazione, nonché a condurre ricerche per migliorare gli attrezzi da pesca, le attrezzature e le tecniche di pesca, ridurre la mortalità per catture accessorie degli elasmobranchi e aumentare i tassi di sopravvivenza dopo il rilascio.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/44/2021/16.

Emendamento 215
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49 – lettera b
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 98 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Gli Stati membri sono esortati ad adottare misure di mitigazione per ridurre al minimo ed eliminare, ove possibile, le catture accidentali di elasmobranchi durante operazioni di pesca ad alto rischio e, ove possibile, a basso rischio di catture accessorie. Tali misure sono accompagnate da un adeguato monitoraggio mirante a stabilirne l'efficacia e possono comprendere, tra l'altro, modifiche degli attrezzi da pesca e uso di attrezzi da pesca alternativi, miglioramenti nella marcatura e nel rilevamento degli attrezzi da pesca, restrizioni o fermi temporali e spaziali della pesca, se del caso, l'attuazione di soglie massime di potenziali catture accessorie, e l'uso di deterrenti magnetici, se basati su studi scientifici e in seguito a una valutazione costi-benefici.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/44/2021/16.

Emendamento 216
Isabella Lövin

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49 – lettera b
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 98 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. Gli Stati membri sono esortati a istituire altri tipi di gestione, ad esempio una gestione incentivante volta a ricompensare gli operatori a basso impatto, ma che contemporaneamente induca quelli poco efficienti ad adottare pratiche migliori o ad abbandonare il settore, oppure una gestione incentivante basata sul mercato che preveda, ad esempio, l'introduzione di un marchio di non pericolosità per gli elasmobranchi o di rispetto di questa specie per le attività di pesca con un rischio medio-elevato.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/44/2021/16.

Emendamento 217
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49 – lettera b
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 98 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quinquies. Gli Stati membri sono esortati a individuare gli habitat critici degli elasmobranchi e a studiare l'impatto degli attrezzi da pesca ed eventuali attrezzi da pesca alternativi.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/44/2021/16.

Emendamento 218
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 102 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli Stati membri valutano***, entro il 2024,*** l'efficacia di almeno due misure transitorie di mitigazione elencate nell'allegato XVIII nel migliorare lo stato di conservazione delle specie di uccelli marini, ridurre e, ove possibile, eliminare il rischio di catture accidentali di uccelli marini nelle operazioni di pesca e la mortalità ad esse associata.";	b) gli Stati membri valutano l'efficacia di almeno due misure transitorie di mitigazione elencate nell'allegato XVIII nel migliorare lo stato di conservazione delle specie di uccelli marini, ridurre e, ove possibile, eliminare il rischio di catture accidentali di uccelli marini nelle operazioni di pesca e la mortalità ad esse associata.";

Or. en

Emendamento 219
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 51
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 103 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***sono esortati ad adottare*** le misure necessarie per attuare la legislazione esistente e misure di mitigazione miranti a ridurre e, ove possibile, eliminare le catture accidentali di tartarughe marine durante le operazioni di pesca, tra cui ad esempio:	1. Gli Stati membri ***adottano*** le misure necessarie per attuare la legislazione esistente e misure di mitigazione miranti a ridurre e, ove possibile, eliminare le catture accidentali di tartarughe marine durante le operazioni di pesca, tra cui ad esempio:

Or. en

Emendamento 220
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 51
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 103 bis – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) norme riguardanti il comportamento e le strategie di pesca.	e) norme riguardanti il comportamento e le strategie di pesca***, come la riduzione del tempo di immersione, il recupero degli attrezzi durante il giorno e il posizionamento di ami più a fondo rispetto all'intervallo di profondità più comune delle tartarughe (40-100 metri).***

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/44/2021/14: non è presente una parte del paragrafo 3.

Emendamento 221
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 51
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 103 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***sono esortati ad agevolare***, con attività di formazione e orientamenti adeguati, l'attuazione di misure volte ad evitare che le tartarughe restino impigliate durante l'attività predatoria e a ridurne la mortalità dopo il	2. Gli Stati membri ***agevolano***, con attività di formazione e orientamenti adeguati, l'attuazione di misure volte ad evitare che le tartarughe restino impigliate durante l'attività predatoria e a ridurne la mortalità dopo il rilascio.

rilascio.

Or. en

Emendamento 222
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 51
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 103 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione notifica senza indugio le suddette misure al segretariato della CGPM.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 223
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 52
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 105 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***sono esortati ad ampliare*** le misure di mitigazione delle catture accessorie per ridurre al minimo ed eliminare, ove possibile, le catture accidentali di cetacei durante operazioni di pesca ritenute dal comitato scientifico consultivo ad alto rischio di catture accessorie. Tali misure di mitigazione sono accompagnate da un adeguato monitoraggio mirante a stabilire l'efficacia delle azioni e possono anche comprendere:	1. Gli Stati membri ***ampliano*** le misure di mitigazione delle catture accessorie per ridurre al minimo ed eliminare, ove possibile, le catture accidentali di cetacei durante operazioni di pesca ritenute dal comitato scientifico consultivo ad alto rischio di catture accessorie. Tali misure di mitigazione sono accompagnate da un adeguato monitoraggio mirante a stabilire l'efficacia delle azioni e possono anche comprendere:

Or. en

Emendamento 224
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 52
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 105 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***sono esortati ad agevolare***, con attività di formazione e orientamenti adeguati, l'attuazione di misure volte ad evitare che le tartarughe restino impigliate durante l'attività predatoria e a ridurne la mortalità dopo il rilascio.	2. Gli Stati membri ***agevolano***, con attività di formazione e orientamenti adeguati, l'attuazione di misure volte ad evitare che le tartarughe restino impigliate durante l'attività predatoria e a ridurne la mortalità dopo il rilascio.

Or. en

Emendamento 225
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 52
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 105 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***sono esortati ad individuare*** le zone ad alto rischio d'interazione tra la pesca e i cetacei e, sulla base delle pressioni esistenti, possono prendere in considerazione la possibilità di modificare la legislazione nazionale in vigore.	3. Gli Stati membri ***individuano*** le zone ad alto rischio d'interazione tra la pesca e i cetacei e, sulla base delle pressioni esistenti, possono prendere in considerazione la possibilità di modificare la legislazione nazionale in vigore.

Or. en

Emendamento 226

Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 52
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 105 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Le parti contraenti cooperanti*** possono prendere in considerazione, su base volontaria, anche altri tipi di gestione, ad esempio una gestione incentivante che ricompensi gli operatori a basso impatto, ma che contemporaneamente induca quelli poco efficienti ad adottare pratiche migliori o ad abbandonare il settore, oppure una gestione incentivante basata sul mercato che preveda, ad esempio, l'introduzione di un marchio di non pericolosità per i delfini o di rispetto di questa specie per le attività di pesca con un rischio medio-elevato d'interazione con i cetacei.	4. ***La Commissione e gli Stati membri*** possono prendere in considerazione, su base volontaria, anche altri tipi di gestione, ad esempio una gestione incentivante che ricompensi gli operatori a basso impatto, ma che contemporaneamente induca quelli poco efficienti ad adottare pratiche migliori o ad abbandonare il settore, oppure una gestione incentivante basata sul mercato che preveda, ad esempio, l'introduzione di un marchio di non pericolosità per i delfini o di rispetto di questa specie per le attività di pesca con un rischio medio-elevato d'interazione con i cetacei.

Or. en

Emendamento 227
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 54
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 106 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente sottosezione stabilisce norme minime per tutte le zone di restrizione della pesca istituite a livello di CGPM ***e si applica a tutte le zone di restrizione della pesca istituite a livello di CGPM dopo il 2022***.	La presente sottosezione stabilisce norme minime per tutte le zone di restrizione della pesca istituite a livello di CGPM.

Or. en

Emendamento 228
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 54
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 106 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri elaborano, per ogni zona di restrizione della pesca, un piano di monitoraggio scientifico comprendente un insieme di strumenti e orientamenti integrati, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare l'efficacia della zona di restrizione della pesca nella ricostituzione degli stock ***e per proteggere*** gli habitat e gli ecosistemi marini vulnerabili.	Gli Stati membri elaborano, per ogni zona di restrizione della pesca, un piano di monitoraggio scientifico comprendente un insieme di strumenti e orientamenti integrati, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare l'efficacia della zona di restrizione della pesca nella ricostituzione degli stock***, proteggendo*** gli habitat e gli ecosistemi marini vulnerabili ***e rafforzando la densità degli organismi in termini di biomassa e di abbondanza in tale zona di restrizione della pesca***.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/45/2022/11.

Emendamento 229
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 54
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 106 quinquies – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La relazione di cui al paragrafo ***2*** comprende gli elementi seguenti:	5. La relazione di cui al paragrafo ***4*** comprende gli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 230
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 55
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituita una zona ***soggetta a restrizioni dell'attività di*** pesca nella parte orientale del Golfo del Leone ***delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell'allegato XI, parte A***.	1. È istituita una zona ***di restrizione della*** pesca nella parte orientale del Golfo del Leone ***(sottozona geografica 7), al fine di rafforzare la protezione delle aggregazioni di riproduttori e gli habitat sensibili di acque profonde***.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/1, paragrafo 1.

Emendamento 231
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 55
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Nella parte A, zona (1), sono vietate la*** pesca di ***stock demersali da parte di pescherecci professionali*** che ***usano reti da traino, palangari di fondo e pelagici e reti da posta fisse e la pesca ricreativa***.	2. ***La zona di restrizione della*** pesca di ***cui al paragrafo 1 è suddivisa in zona A e zona B ed è delimitata dalle linee*** che ***congiungono le coordinate geografiche definite nell'allegato XI, parte A***.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/1, paragrafo 2.

Emendamento 232
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 55
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 107 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella parte A, zona (2), è vietata la pesca di stock demersali con reti da traino, palangari di fondo e pelagici e reti da posta fisse dal 1º novembre al 30 aprile di ogni anno.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 233
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 55 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 107 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	55 bis) tra l'articolo 107 e l'articolo 108 è inserito l'articolo 107 bis seguente:
	Articolo 107 bis
	Gestione e controllo della capacità di pesca e dello sforzo di pesca
	1. Al fine di contribuire alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili e degli habitat ittici essenziali per gli stock demersali come il nasello (Merluccius merluccius), nella zona A sono vietati i pescherecci professionali che praticano la pesca degli stock demersali e utilizzano reti da traino, palangari di fondo o pelagici o reti da posta fisse.
	2. Nella zona B è vietata la pesca di stock demersali con reti da traino, palangari di fondo o pelagici o reti da posta fisse dal 1º

novembre al 30 aprile.

3. Nelle zone A e B è vietata qualsiasi attività di pesca ricreativa.

Or. en

Emendamento 234
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 108 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per gli stock demersali, lo sforzo di pesca (giorni in mare) dei pescherecci che utilizzano reti da traino, palangari di fondo e pelagici e reti da posta fisse in una zona di restrizione della pesca di cui all'articolo 107 non supera il livello dello sforzo di pesca applicato nel 2008 da ciascuno Stato membro in tale zona.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 235
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 108 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Lo sforzo di pesca (giorni in mare) annuale esercitato sugli stock demersali da parte dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca nella zona di restrizione della pesca che utilizzano reti da traino, palangari di fondo o pelagici o reti da posta fisse non supera il livello dello

	sforzo di pesca esercitato nel periodo di riferimento (stabilito per gli anni dal 2015 al 2017).

Or. en

Emendamento 236
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 108 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non trasferiscono lo sforzo di pesca tra pescherecci autorizzati a pescare nella zona di restrizione della pesca che usino attrezzi diversi.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 237
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 110

Testo in vigore	*Emendamento*
	56 bis) l'articolo 110 è sostituito dal seguente:
Articolo 110	Articolo 110
Navi autorizzate	Navi autorizzate
1. Alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di cui all'articolo 107 del presente regolamento gli Stati membri di bandiera rilasciano un'autorizzazione di pesca conformemente all'articolo 7 del	1. Alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di cui all'articolo 107 del presente regolamento gli Stati membri di bandiera rilasciano un'autorizzazione di pesca conformemente all'articolo 7 del

regolamento (CE) n. 1224/2009.	regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Le navi che non hanno un'attività di pesca comprovata nella zona di cui all'articolo 107 anteriormente al 31 dicembre 2008 non sono autorizzate ad avviare attività di pesca in tale zona.	2. Le navi che non hanno un'attività di pesca comprovata nella zona di cui all'articolo 107 anteriormente al 31 dicembre 2008 non sono autorizzate ad avviare attività di pesca in tale zona.
3. ***Entro il 16 febbraio 2012*** gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti del diritto nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente:	3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti del diritto nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente:
a) al numero massimo di ore per giorno per cui una nave è autorizzata a esercitare l'attività di pesca;	***a) alla durata massima dell'***attività di pesca ***giornaliera***;
b) al numero massimo di giorni ***per settimana che una nave è autorizzata a trascorrere*** in mare ***e a essere assente dal porto***;	b) al numero massimo di giorni in mare;
e c) ***ai termini*** obbligatori ***entro cui le navi battenti la loro bandiera devono uscire dalla zona e fare*** ritorno al porto di registrazione.	e c) ***agli orari*** obbligatori ***per legge di uscita e*** ritorno al porto di registrazione.
	3 bis. Gli Stati membri non trasferiscono lo sforzo di pesca tra pescherecci autorizzati a pescare nella zona di restrizione della pesca che usino attrezzi diversi."

Or. en

(32023R2124)

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/1, paragrafi 9 e 10.

Emendamento 238
Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 110 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	56 bis) è inserito il seguente articolo 110 bis:
	Articolo 110 bis
	Misure di controllo ed esecuzione
	1. Gli Stati membri tengono un registro dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona di restrizione della pesca.
	2. Entro il 30 maggio 2024 gli Stati membri comunicano al segretariato della CGPM, attraverso la piattaforma online del quadro di riferimento per la raccolta dei dati della CGPM, l'elenco delle navi battenti la loro bandiera autorizzate a pescare nella zona di restrizione della pesca. Per ciascun peschereccio l'elenco contiene le informazioni di cui all'allegato VIII.
	3. Gli Stati membri inoltrano al segretariato della CGOM, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sulle misure di gestione adottate nelle zone di restrizione della pesca. Per favorire un approccio comune in tutta la zona di applicazione della CGPM, tale relazione è elaborata conformemente agli orientamenti comuni elaborati dal segretariato della CGPM. La relazione è pubblicata sul sito internet della CGPM entro due mesi dalla sua ricezione in modo coerente con la politica e le procedure della CGPM in materia di riservatezza dei dati.
	4. Gli Stati membri comunicano al segretariato della CGPM, entro il 30 maggio 2024, le condizioni giuridiche in vigore al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda la durata massima di un giorno di pesca.
	5. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci operanti nella zona di restrizione della pesca osservino tutti gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.
	6. I pescherecci professionali di lunghezza

superiore a 12 m che transitano nella zona di restrizione della pesca dispongono a bordo di un trasponditore operativo per i sistemi di controllo dei pescherecci (VMS) e/o i sistemi di identificazione automatica (AIS) che mostrano una maggiore trasmissione dei dati e tutti gli attrezzi da pesca sono fissati e riposti durante l'intera durata del transito. I pescherecci professionali a norma della raccomandazione della CGPM seguono una rotta diretta a una velocità costante non inferiore a 6 nodi, salvo in caso di forza maggiore o di condizioni avverse. In tali casi il comandante del peschereccio informa senza indugio il centro di controllo della pesca del rispettivo Stato di bandiera, che informa le autorità competenti degli Stati membri del caso di forza maggiore.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/1.

Emendamento 239
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 110 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	56 bis) è inserito l'articolo seguente:
	Articolo 110 ter
	Misure di controllo ed esecuzione
	1. Gli Stati membri tengono un registro dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona di restrizione della pesca.
	2. Gli Stati membri comunicano al

segretariato della CGPM, attraverso la piattaforma online del quadro di riferimento per la raccolta dei dati della CGPM, l'elenco delle navi battenti la loro bandiera autorizzate a pescare nella zona di restrizione della pesca. Per ciascun peschereccio l'elenco contiene le informazioni di cui all'allegato VIII.

3. Gli Stati membri inoltrano al segretariato della CGOM, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sulle misure di gestione adottate nelle zone di restrizione della pesca. Per favorire un approccio comune in tutta la zona di applicazione della CGPM, tale relazione è elaborata conformemente agli orientamenti comuni elaborati dal segretariato della CGPM. La relazione è pubblicata sul sito internet della CGPM entro due mesi dalla sua ricezione in modo coerente con la politica e le procedure della CGPM in materia di riservatezza dei dati.

4. Gli Stati membri comunicano al segretariato della CGPM le condizioni giuridiche in vigore al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda la durata massima di un giorno di pesca.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci operanti nella zona di restrizione della pesca osservino tutti gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.

6. I pescherecci professionali di lunghezza superiore a 12 m che transitano nella zona di restrizione della pesca dispongono a bordo di un trasponditore operativo per i sistemi di controllo dei pescherecci (VMS) e/o i sistemi di identificazione automatica (AIS) che mostrano una maggiore trasmissione dei dati e tutti gli attrezzi da pesca sono fissati e riposti durante l'intera durata del transito. I pescherecci professionali a norma della raccomandazione della CGPM seguono una rotta diretta a una velocità costante non inferiore a 6 nodi, salvo in caso di forza maggiore o di condizioni avverse. In

tali casi il comandante del peschereccio informa senza indugio il centro di controllo della pesca del rispettivo Stato di bandiera, che informa le autorità competenti degli Stati membri del caso di forza maggiore."

Or. en

(Regolamento (UE) 2023/2124)

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/1.

Emendamento 240
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 110

Testo della Commissione	*Emendamento*
	56 quater) tra l'articolo 110 e l'articolo 111 sono inseriti gli articoli 110 bis e 110 ter:
	Articolo 110 bis
	Monitoraggio scientifico
	Gli Stati membri assicurano quanto segue:
	1. È elaborato un piano di monitoraggio scientifico per la zona di restrizione della pesca.
	2. I risultati del piano di monitoraggio della zona di restrizione della pesca sono periodicamente trasmessi e discussi in seno ai pertinenti organismi sussidiari del comitato scientifico consultivo per la pesca. Il comitato scientifico consultivo per la pesca valuta periodicamente il piano di monitoraggio e la sua efficienza.
	3. Le informazioni su tutti i pescherecci autorizzati a pescare nella zona B della

zona di restrizione della pesca sono registrate dagli Stati membri (elencati nell'allegato VIII) e rese pubbliche sul sito internet della CGPM in modo coerente con la politica e le procedure della CGPM in materia di riservatezza dei dati.

4. Le informazioni sulle attività di pesca, sulle catture di specie chiave, sulle catture accidentali, sul rilascio e/o sui rigetti in mare delle specie sensibili elencate nell'allegato II o nell'allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo (protocollo SPA/BD) della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo sono registrate dal proprietario nel giornale di bordo elettronico o in un documento equivalente, in linea con le norme internazionali e gli obblighi di comunicazione dei dati previsti dalle pertinenti raccomandazioni della CGPM.

5. Tali informazioni sono comunicate alle autorità nazionali ai fini della notifica al segretariato della CGPM, in linea con il manuale riguardante il quadro di riferimento per la raccolta dati.

6. Qualsiasi altra misura supplementare, ad esempio la copertura del 5 % degli osservatori a bordo o il controllo elettronico a distanza, per garantire condizioni di parità tra tutti i pescherecci, è adottata per migliorare la raccolta dei dati in vista del monitoraggio scientifico delle specie chiave.

Articolo 110 ter

Misure di controllo ed esecuzione

1. Gli Stati membri tengono un registro dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona di restrizione della pesca.

2. Gli Stati membri comunicano al segretariato della CGPM, attraverso la piattaforma online del quadro di riferimento per la raccolta dei dati della

CGPM, l'elenco delle navi battenti la loro bandiera autorizzate a pescare nella zona di restrizione della pesca. Per ciascun peschereccio l'elenco contiene le informazioni di cui all'allegato VIII.

3. Gli Stati membri inoltrano alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, una relazione sulle misure di gestione adottate nelle zone di restrizione della pesca. La Commissione invia tale relazione al segretariato della GFCM entro il 31 maggio di ogni anno. Per favorire un approccio comune in tutta la zona di applicazione della CGPM, tale relazione è elaborata conformemente agli orientamenti comuni elaborati dal segretariato della CGPM. La relazione è pubblicata sul sito internet della CGPM entro due mesi dalla sua ricezione in modo coerente con la politica e le procedure della CGPM in materia di riservatezza dei dati.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le condizioni giuridiche in vigore al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda la durata massima di un giorno di pesca. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci operanti nella zona di restrizione della pesca osservino tutti gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.

6. I pescherecci professionali di lunghezza superiore a 12 m che transitano nella zona di restrizione della pesca dispongono a bordo di un trasponditore operativo per i sistemi di controllo dei pescherecci (VMS) e/o i sistemi di identificazione automatica (AIS) che mostrano una maggiore trasmissione dei dati e tutti gli attrezzi da pesca sono fissati e riposti durante l'intera durata del transito. I pescherecci professionali seguono una rotta diretta a una velocità costante non inferiore a 6 nodi, salvo in caso di forza maggiore o di condizioni avverse. In tali casi il comandante del peschereccio informa

senza indugio il centro di controllo della pesca del rispettivo Stato di bandiera, che informa le autorità competenti degli Stati membri del caso di forza maggiore.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/1, paragrafo 11 e paragrafi da 12 a 17.

Emendamento 241
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 59 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 116

Testo della Commissione	*Emendamento*
	59 bis) dopo l'articolo 116 sono aggiunti i nuovi articoli 116 bis e 116 ter:
	Articolo 116 bis
	Zone di restrizione della pesca nel canale di Otranto
	1. È vietata qualsiasi attività di pesca demersale o di pesca demersale ricreativa nella zona A delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell'allegato XI, parte D bis.
	2. Per un periodo di due mesi, tra settembre e novembre di ogni anno, la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole è vietata nella zona B delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell'allegato XI, parte D bis. 3. È vietata la pesca di acciughe o sardine con ciancioli e reti da traino pelagiche nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell'allegato XI, parte D;
	Articolo 116 ter

Pescherecci autorizzati nel canale di Otranto

1. Fatto salvo l'articolo 116 bis, paragrafo 2, le attività di pesca commerciale praticate con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono autorizzate, nelle zone di cui al presente paragrafo, unicamente se la nave è in possesso di un'autorizzazione specifica e se ha un'attività di pesca comprovata nelle zone in questione.

2. Nella zona di cui all'articolo 116 bis, paragrafo 2, i pescherecci autorizzati non possono esercitare attività di pesca per più di 70 giorni di pesca all'anno o due giorni di pesca a settimana.

3. Ai pescherecci autorizzati a pescare nella zona di cui all'articolo 116 bis, paragrafo 2, con l'attrezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciata un'autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l'autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica al segretariato della CGPM, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate per l'anno successivo. Per ciascuna nave, l'elenco contiene le informazioni di cui all'allegato VIII.

6. I pescherecci autorizzati possono sbarcare le catture di stock demersali unicamente nei punti di sbarco designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i punti di sbarco in cui sono autorizzati sbarchi di catture provenienti dalla zona di restrizione della pesca del canale di Otranto. L'elenco di tali punti di sbarco designati è trasmesso alla Commissione entro il 10 aprile di ogni anno. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 aprile

di ogni anno.

7. I pescherecci autorizzati a pescare nelle zone di cui all'articolo 116 bis, paragrafo 2, con l'attrezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono dotate di VMS e/o sistemi di identificazione automatica (Automatic Identification System - AIS) correttamente funzionanti e gli attrezzi da pesca presenti a bordo o in uso sono debitamente identificati, numerati e marcati prima di avviare qualsiasi attività di pesca o di navigare in tali zone. 8. I pescherecci con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sprovvisti di autorizzazioni possono transitare nella zona di restrizione della pesca unicamente se seguono una rotta diretta a velocità costante non inferiore a 7 nodi e hanno a bordo VMS e/o AIS attivi, e se non svolgono alcun tipo di attività di pesca.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/47/2024/6.

Emendamento 242
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (UE) 2023/2124
Capo III

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. prima del capo III, sezione I, è inserita una nuova sezione nella quale tra l'articolo 121 e l'articolo 122 sono inseriti i nuovi articoli 121 bis, 121 ter e 121 quater seguenti:
	Sezione I
	Ispezioni e infrazioni

Articolo 121 bis Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza

1. Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell'ambito di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza ("programma") applicabile alle acque non soggette a giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche della CGPM quali definite nell'allegato I ("zona di ispezione e sorveglianza") e applicabili a ciascuna specie di cui agli articoli 22, 31, 57, 73 e 81.

2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione ed effettuare ispezioni nell'ambito di tale programma. Al programma possono essere assegnati ispettori dell'Unione anche da parte della Commissione, o di un organismo da essa designato.

3. La Commissione, o un organismo da essa designato, coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l'Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano d'intervento congiunto per consentire all'Unione di ottemperare ai suoi obblighi nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.

4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro il 15 novembre di ogni anno, l'elenco contenente i nomi degli ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, nonché i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l'anno successivo. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette

tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1° dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione.

5. Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di una carta di ispettore della CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell'allegato IV.

6. Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell'ambito del programma espongono un'apposita bandierina o gagliardetto conforme alla descrizione riportata nell'allegato V.

7. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.

8. Ciascuno Stato membro che effettua attività di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell'entrata nella zona, un elenco degli avvistamenti predisposto conformemente all'allegato VII, degli abbordaggi e delle ispezioni effettuati nel precedente periodo di 10 giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.

Articolo 121 ter

Svolgimento delle ispezioni

1. Gli ispettori assegnati al programma: a) prima dell'abbordaggio, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione; b) espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave di abbordaggio, la bandierina o il gagliardetto descritto nell'allegato V; c) limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.

2. Al momento dell'abbordaggio, gli

ispettori presentano al comandante del peschereccio la carta di identità di cui all'allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.

3. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell'allegato VI.

4. Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune e che deve apporvi anche la sua firma.

5. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione nonché alla Commissione e/o all'organismo da essa designato. La Commissione ne trasmette copia al segretariato della CGPM.

6. Il numero degli ispettori che compongono la squadra e la durata dell'ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Articolo 121 quater

Infrazioni

1. Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le attività seguenti: a) le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008; b) ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e c) l'esercizio della pesca in assenza di VMS.

2. In caso di infrazione accertata dagli ispettori durante l'abbordaggio e l'ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano

immediatamente la Commissione, o l'organismo da essa designato, che ne dà notifica allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato della CGPM. Esse informano inoltre qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.

3. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio provvede affinché, dopo l'ispezione durante la quale si è accertata l'infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un'indagine.

4. Nel caso in cui sia stata accertata un'infrazione durante un'ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o un organismo da essa designato, comunica le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.

5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 121 ter, paragrafo 3, alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato VII e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali contemplati dalla loro legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

In sostituzione di tutte le disposizioni riguardanti il programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza, lo svolgimento delle ispezioni e le infrazioni, contenute nei nuovi articoli 30 ter, 30 quater, 30 quinquies, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies, 75, paragrafi 1, 2 e 3,

89 ter, 89 quater e 89 quinquies proposti dalla Commissione europea e negli articoli 63, 64 e 65.

Emendamento 243
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) 2023/2124
Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

all'allegato I è aggiunta la nuova parte D bis:

D bis) Fermi temporali e spaziali della pesca dello scampo nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18)

Zona A		
Latitudine	**Longitudine**	Periodo di fermo
43.45498395	14.31352476	15 ottobre–15 dicembre
43.45498395	14.11666227	
43.73796819	14.11666227	
43.73796819	14.31352476	
43.45498395	14.31352476	

Zona B		
Latitudine	**Longitudine**	Periodo di fermo
41.75575813	16.94671418	15 ottobre–15 dicembre
41.75575813	16.70880664	
42.07296819	16.70880664	
42.07296819	16.94671418	

41.75575813	16.94671418	

Or. en

(32023R2124)

Raccomandazione CGPM/47/2024/5.

Emendamento 244
Thomas Bajada

Proposta di regolamento
Allegato XI – punto 1
Regolamento (UE) 2023/2124
Allegato XI
Testo della Commissione

Emendamento

è aggiunta la nuova parte D bis:

Da. Fishing restrictions in the in the Otranto Channel (geographical subarea 18) in the Adriatic Sea

ZONA A (ZONA FONDAMENTALE)			
ORDINE	**ID**	**Latitudine**	**Longitudine**
1	A	40° 57' 43.84800000" N	018° 33' 17.85600000" E
2	B	40° 58' 28.03368000" N	018° 42' 45.85824000" E
3	C	40° 55' 15.45024000" N	018° 46' 23.21868000" E
4	D	40° 52' 28.76988000" N	018° 48' 11.33568000" E
5	D2	40° 50' 10.64724000" N	018° 50' 36.78360000" E
6	E	40° 46' 36.26328000" N	018° 52' 23.60856000" E
7	F	40° 39' 36.98856000" N	018° 57' 26.91756000" E
8	G	40° 30' 42.01848000" N	018° 59' 22.69464000" E
9	H	40° 21' 40.96800000" N	019° 04' 21.28800000" E
10	I	40° 18' 30.42000000" N	018° 54' 06.12000000" E
11	P	40° 18' 09.88610400" N	018° 44' 56.45333400" E
12	O	40° 21' 35.41141080" N	018° 42' 55.44978840" E
13	N	40° 33' 48.79144800" N	018° 41' 47.41117440" E
14	M	40° 42' 56.59378560" N	018° 37' 57.75797640" E
15	L	40° 48' 08.42628600" N	018° 30' 02.37403440" E

16	K	40° 50' 53.47825080" N	018° 21' 48.06343080" E
17	J	40° 52' 12.60584760" N	018° 19' 11.93260080" E

ZONA B (ZONA TAMPONE)			
ORDINE	**ID**	**Latitudine**	**Longitudine**
1	Q	40° 59' 23.96400000" N	018° 32' 23.78400000" E
2	R	40° 52' 28.12800000" N	018° 13' 56.20800000" E
3	S	40° 49' 07.64400000" N	018° 20' 31.88400000" E
4	T	40° 46' 24.38400000" N	018° 28' 43.32000000" E
5	U	40° 41' 39.37200000" N	018° 35' 56.79600000" E
6	V	40° 33' 24.44400000" N	018° 39' 13.14000000" E
7	W	40° 21' 05.61600000" N	018° 40' 20.71200000" E
8	X	40° 16' 05.62800000" N	018° 43' 17.50800000" E
9	Y	40° 16' 31.94400000" N	018° 54' 19.65600000" E
10	Z	40° 20' 34.40400000" N	019° 06' 31.70916000" E
11	AA	40° 30' 59.31612000" N	019° 00' 54.54936000" E
12	AB	40° 40' 45.02136000" N	018° 58' 40.49868000" E
13	AC	40° 45' 45.86436000" N	018° 54' 12.23640000" E
14	AD	40° 47' 56.52672000" N	018° 53' 17.58480000" E
15	AD2	40° 49' 19.90344000" N	018° 51' 20.36196000" E
16	AF	40° 53' 15.18144000" N	018° 48' 36.66528000" E
17	AE	41° 00' 17.90856000" N	018° 44' 47.24772000" E

Or. en

(32023R2124)

Raccomandazione CGPM/47/2024/5.